

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso per iscritto agli Assicuratori dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di rinnovo calcolate come previsto dal successivo articolo 29, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex, fax, telefax o e-mail, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.) e alla cessazione della copertura assicurativa.

Articolo 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere ovunque nel mondo con esclusione di USA e CANADA.

Articolo 13 - Clausola Broker

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- 1) ogni comunicazione effettuata al broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato;
- 2) la comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta direttamente agli Assicuratori.

Articolo 13 bis - CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

La presente assicurazione è in forma "claims made"; ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Alla fine del periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessuna richiesta di indennizzo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 14 – Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- 1) perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da errori e omissioni, anche se conseguenti da comportamento gravemente colposo, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di, Dottore Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale, Consulente del lavoro, Tributarista, Consigliere di Amministrazione, Sindaco di Società o Revisore contabile di Società e/o Enti, Consulente Aziendale e/o fiscale, Elaborazione di Dati Contabili, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;
- 2) danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine o al registro dei Revisori Contabili o in altri Albi o Registri previsti dalla legge e svolga comunque l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società ed Enti;
- l'espletamento delle funzioni di "arbitro" in controversie, come previsto dalle norme di legge in materia;
- l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende e/o Enti svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- le sanzioni in genere, le multe, le ammende, inflitte ai propri clienti e/o a terzi per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- le perdite patrimoniali conseguenti alle richieste di risarcimento che dovessero prevenire per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo quando operano in nome e per conto del Contraente/Assicurato;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- attività di predisposizione di perizie giurate;
- attività di fusioni ed acquisizioni;
- attività di asseverazione;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato, dall'apposizione del visto di conformità, dall'asseverazione e dalla certificazione tributaria, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per committenza auto ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.;
- la conduzione, la pulizia e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa dell'Assicurato, dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Articolo 15 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata, per ogni singola persona assicurata, fino alla concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e/o le franchigie, a carico dell'Assicurato, previste in polizza. Gli scoperti e/o le franchigie indicate resteranno comunque a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altri Assicuratori.

Articolo 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a:

- a) l'esercizio dell'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Revisore dei Conti di Società e/o Enti salvo tale estensione non sia specificatamente prevista dalla condizioni di polizza;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto al precedente articolo 14;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società salvo sia richiamata l'estensione alla attività di Sindaco e/o Revisore dei Conti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale; asbestosi e muffe tossiche;
- g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- h) comportamento doloso dell'Assicurato;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione commesse direttamente salvo quanto previsto al precedente articolo 14; nonché i danni;
- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- m) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- n) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- o) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
- p) per ogni danno o reclamo che abbia origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- q) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

Articolo 17 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre la data stabilita nella scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto. Qualora la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate anche con altri Assicuratori, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza o dalla data della sua decorrenza nel caso la polizza non prevedesse la retroattività, e comunque rinnovata senza soluzione di continuità.

Articolo 18 - Garanzia Postuma – garanzia non operante

Articolo 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Articolo 20 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla legge il contratto cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività professionale o scioglimento dell'Associazione o della Società;
- c) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dall'attività professionale indicata in polizza, per pensionamento, dimissioni, o altri motivi.

Articolo 21 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota imputata all'Assicurato stesso.

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, di investigazione e accertamento, i costi di giustizia e di soccombenza, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. **Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza ed in aggiunta allo stesso massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale previsto in polizza, le spese di cui sopra saranno ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Articolo 23 – Arbitrato

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della richiesta del risarcimento e sull'operatività della presente polizza, si potrà ricorrere ad un arbitrato rituale, ai sensi di legge, composto da tre arbitri uno nominato dall'Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine di appartenenza dell'Assicurato della Circostrizione ove egli risiede. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Articolo 24 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, e del D.lvo 196/2003 per la tutela dei dati sensibili purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Articolo 25 - Associazioni professionali - Studi Associati - società : Persone assicurate

Qualora il Contraente/Assicurato sia una Associazione professionale o uno Studio Associato o una Società, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti a condizione che il relativo fatturato sia dichiarato ai fini del calcolo del premio come previsto dal successivo articolo 29. Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente ed accettazione da parte degli Assicuratori.

Articolo 26 - Servizi EDP

La presente assicurazione copre anche la responsabilità civile della società EDP indicata al punto 2 del "PROSPETTO RIEPILOGATIVO" allegato alla polizza, per fatti, atti od omissioni commessi limitatamente nell'esercizio dell'attività svolta esclusivamente per conto dei clienti dell'Assicurato e a condizione che il costo dei servizi prestati rientri nei compensi dichiarati dal Contraente della presente polizza. La garanzia si intende prestata fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza.

Articolo 27 - Durata dell'assicurazione

La durata del presente contratto viene stabilita nel "MODULO" che forma parte integrante della polizza con effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel "MODULO" stesso e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta alla data della scadenza indicata nel "MODULO".

Articolo 28 - Calcolo del premio annuo

Nel caso di singoli professionisti, ai fini del calcolo del premio dovrà essere dichiarato l'importo complessivo dei compensi fatturati suddiviso come da prospetto indicato nel questionario che fa parte integrante della polizza.

Qualora il Contraente/Assicurato sia una Associazione professionale o uno Studio Associato o una Società, il fatturato da dichiarare per il calcolo del premio annuo, dovrà corrispondere alla somma dei compensi fatturati da tutti i professionisti, suddiviso come da prospetto indicato nel questionario che fa parte integrante della polizza.

Ai fini del calcolo del premio annuo si conviene quanto segue:

1. alla stipula della polizza, per il calcolo del premio annuo si prenderà a riferimento il fatturato dichiarato dall'Assicurato nell'anno immediatamente precedente a quello della stipula della polizza e come dichiarato e suddiviso nel questionario;
2. al rinnovo di ogni annualità successiva, per il calcolo del premio annuo, sarà preso a riferimento il fatturato realizzato dall'Assicurato nell'anno precedente il rinnovo della copertura come suddiviso nell'apposito questionario di rinnovo che dovrà essere trasmesso dall'Assicurato al Broker.

PER GLI ASSICURATORI

Il Corrispondente dei Lloyd's

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Definizioni
- 1. dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2. altre assicurazioni
- 3. pagamento del premio
- 7. obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 12. estensione territoriale
- 13. BIS - CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

Norme

- 14. oggetto dell'assicurazione
- 15. limiti di indennizzo
- 16. rischi esclusi
- 17. inizio e termine delle garanzie – claims made
- 18. garanzia postuma
- 19. persone non considerate terzi
- 23. arbitrato

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

ESTENSIONI DI GARANZIA

Valide solo se espressamente richiamate nel "PROSPETTO RIEPILOGATIVO" delle garanzie prestate allegato al **MODULO di polizza**.

A) VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale anche per la responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti. In tal caso, gli Assicuratori pertanto risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato fermo restando il diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili previo pagamento del sovra premio concordato.

B) ATTIVITA' DI SINDACO COMPRESO IL CONTROLLO CONTABILE – MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE – FUNZIONE DI AMMINISTRATORE – REVISORE DI CONTI

Sempreché le attività oggetto della presente estensione di garanzia rientrino nel corrispettivo dei compensi dichiarati dal Contraente/Assicurato, la polizza si intende estesa alle perdite cagionate alle Società e Enti Pubblici, loro soci, terzi e/o creditori sociali, per le quali l'Assicurato individualmente o collegialmente è ritenuto responsabile, a condizione che dette perdite derivino dall'espletamento, da parte dell'Assicurato o di un collaboratore, di incarichi assunti in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti che regolano la materia al momento in cui perviene la richiesta di risarcimento all'Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie indicati nel "PROSPETTO" delle garanzie allegato al MODULO di polizza ed opererà ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture per lo stesso rischio se esistenti, altrimenti opererà in primo rischio.

Dall'estensione restano escluse:

- I. Le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, fallimentare, amministrazione controllata, ecc. prima della data di effetto della presente polizza, salvo per:
 - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, ecc.
 - incarichi in società poste in liquidazione volontaria.
- II. Le richieste di risarcimento promosse direttamente od indirettamente contro l'Assicurato da società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.)

Fermi restando tutti i termini della presente estensione, s'intendono compresi anche gli incarichi ricoperti presso Banche, Società di Intermediazione Immobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di finanziamento e prestiti che, con riferimento alla data di decorrenza della presente polizza, nell'ultimo bilancio annuale d'esercizio definitivo presentano una perdita ante imposte non superiore al 25% del patrimonio netto.

PER GLI ASSICURATORI

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Corrispondente dei Lloyd's
